

GIUDICE PENALE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, sentenza 21 febbraio 1992; Giud. MONASTERO; imp. Carnevale, Peruzzi.

Frode in competizioni sportive — Assunzione di sostenze dopanti da parte di atleti appartenenti alle società partecipanti alla gara — Insussistenza (legge 13 dicembre 1989, n. 401, interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, art. 1).

Non sussiste il reato di frode in competizioni sportive allorquando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara e non da un extraneus non partecipante alla competizione (1).

MOTIVAZIONE. — All'esito delle indagini preliminari il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di Carnevale Andrea e Peruzzi Angelo per rispondere il primo, del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il secondo di autocalunnia ed entrambi del reato di cui all'art. 1 legge 401/89.

All'esito dell'udienza preliminare questo giudice dichiarava non luogo a procedere in ordine all'ipotesi di reato contestato ad entrambi gli imputati e contestualmente emetteva decreto di rinvio a giudizio in ordine alle altre ipotesi delittuose.

La presente vicenda processuale scaturisce da un'indagine sorta a seguito dell'accertata assunzione da parte dei predetti calciatori — tramite la procedura antidoping — di fentermina, sostanza stupefacente inserita nella tabella IV della classificazione ministeriale allegata alla normativa del d.P.R. 309/90.

Orbene, com'è noto, la legge n. 401/89, che punisce la c.d. frode sportiva, è nata in un momento storico in cui si è avvertita l'inadeguatezza degli strumenti normativi a disposizione — ed in particolare della fattispecie di cui all'art. 640 c.p. — in relazione a comportamenti illeciti in campo sportivo che destavano particolare allarme sociale: in particolare appariva inapplicabile lo schema della

truffa per la estrema difficoltà di provare il rapporto causale tra la condotta e l'evento in manifestazioni sportive a carattere collettivo.

La costruzione della norma in esame ricorda lo schema della istigazione alla corruzione e punisce la condotta di « chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva »: con una classica norma di chiusura la fattispecie punisce inoltre la condotta di chi « compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ».

Il comma 2 dello stesso art. 1 equipara « *quod poenam* » la condotta del partecipante « che accetta denaro o, altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa ».

Appare pertanto evidente che la *ratio* della norma mira a evitare che « *extraneus* » (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato anche mediante la semplice promessa di denaro o altra utilità.

In tal caso viene sottoposta a pene anche la semplice istigazione e il partecipante risponde del reato (cfr. comma 2) solo se accetta il denaro... o anche semplicemente accoglie la promessa.

La norma anticipa pertanto la soglia di punibilità estendendola anche a comportamenti ritenuti idonei a mettere in pericolo il « corretto e leale svolgimento della competizione ».

Ma se ciò è vero la fattispecie non appare applicabile al caso in esame dove è inequivocabilmente emerso che il Carnevale ha assunto e ceduto al Peruzzi sostanza stupefacente (fentermina) in prossimità di una competizione calcistica.

Orbene, se è vero che l'indagine sul dolo in ordine alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/90 deve essere riservata al Giudice del dibattimento, non v'è però dubbio, ai fini della presente decisione, che non c'è stata alcuna offerta di denaro o altra utilità ad opera di un *extraneus* per raggiungere un risultato diverso, non vi è stata alcuna forma di corruzione che dall'esterno si sia proiettata verso l'interno o verso la società o i giocatori; non può pertanto ritenersi violato il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Va infatti sul punto specifico sottolineato come l'unico elemento di sospetto di un coinvolgimento di terzi nella vicenda *de qua* era costituito dalle iniziali dichiarazioni del Carnevale di voler avere un confronto con il proprio medico sociale, prima di rilasciare qualsivoglia dichiarazione sull'episodio che lo aveva visto protagonista; e ciò aveva fatto nascere il sospetto di un coinvolgimento della struttura societaria nella illecita assunzione di sostanze stupefacenti ad opera dei giocatori.

Orbene tale ipotesi che avrebbe legittimato l'assunto accusatorio ai fini che qui ne occupa non ha trovato alcuna conferma nel corso delle indagini preliminari: il dott. Alicicco, inizialmente sospettato di aver consigliato l'assunzione di un farmaco stimolante, è risultato completamente estraneo ai fatti (cfr. decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti su conformi richieste del P.M.); l'accurata ed approfondita istruttoria svolta dal P.M. e l'esame dei numerosissimi testi hanno infatti evidenziato, da un lato che la condotta del sanitario è sempre stata improntata a canoni deontologici e professionali di segno assolutamente opposto a quello in esame e dall'altro che eventuali responsabilità in ordine alla cessione della predetta sostanza dovevano eventualmente cercarsi in altri ambienti.

Ma sul punto specifico le indagini del P.M. non hanno fornito spunti significativi per l'accertamento e l'eventuale individuazione di responsabili di talché rimane allo stato, valutabile il solo comportamento del Carnevale sotto il profilo della assunzione e della cessione al Peruzzi della sostanza stupefacente rinvenuta.

Ma se nessun coinvolgimento societario o di terzi è emerso nella fattispecie oggi in esame, se nessun intervento esterno ha condizionato la condotta dei giocatori, sicuramente si è fuori dall'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 1 della legge in esame.

Resta pertanto da esaminare se il comportamento del Peruzzi e del Carnevale possa integrare gli estremi di cui alla 2ª parte del comma 1 dell'art. 1 (« ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ») e, soprattutto, se tale norma di chiusura possa applicarsi anche al « partecipante » la cui responsabilità, alla luce del dettato normativo (cfr. comma 2), appare invece limitata alla sola ipotesi di accettazione di denaro o altra utilità.

La risposta appare negativa.

In realtà infatti la norma è nata, come si diceva in premessa, soprattutto per combattere forme di corruzione che dall'esterno si proiettano verso l'interno, verso il mondo del calcio e, sul piano storico, riflette l'epilogo del c.d. calcio scommesse.

Orbene l'interpretazione lessicale e sistematica conforta tale deduzione sol che si consideri che il « chiunque » di cui alla prima parte dell'art. 1 sembra essere lo stesso soggetto dell'inciso « ovvero compie altri atti fraudolenti »; soggetto unico che, grammaticalmente, regge infatti tutti i verbi descrittivi di fattispecie criminose e quindi persona diversa dal partecipante: « atti fraudolenti » possono avere come destinatario anche il « partecipante alla competizione » ma in tale ipotesi la responsabilità di quest'ultimo è correttamente esclusa dalla norma (cfr. comma 2) per la considerazione che eventuali comportamenti fraudolenti se compiuti dall'*extraneus*, lo vedrebbero « destinatario » dell'atto fraudolento e quindi vittima e non già correo.

Se tale interpretazione è corretta, appare chiara la volontà del legislatore che molto opportunamente ha distinto due momenti nella fattispecie incriminatrice: la dazione di denaro al partecipante (da questi accettata) che comporta la responsabilità sia dell'estraneo che del partecipante e l'atto fraudolento che comporta la sola responsabilità dello *extraneus*.

Se l'atto fraudolento è poi rivolto verso il partecipante quest'ultimo correttamente non figura nello scenario dei possibili responsabili divenendo — di regola — la vittima dell'atto (comma 2).

Ma vi è un'altra assorbente considerazione in diritto che deve essere esaminata: l'aver il Carnevale offerto al Peruzzi una pasticca contenente sostanza stupefacente (pur dando per scontata la consapevolezza di entrambi sulla natura dopante della stessa) non pare possa integrare « l'atto fraudolento » richiesto dalla normativa in esame.

La risposta negativa a tale quesito si può infatti agevolmente trarre dalla considerazione che gli atti di frode (per la cui sussistenza è infatti necessario un inganno, un artificio, una menzogna, un trucco, un comportamento manipolatorio o dissimulatorio di una realtà e, in definitiva, un *quid pluris* ulteriore rispetto al semplice atto illecito) non appaiono emergere dall'analisi degli elementi di fatto della condotta ascrivibile al Carnevale.

La frode sportiva: soggetti e condotta del reato (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. La sentenza annotata fornisce, a quanto risulta, la prima occasione a livello giurisprudenziale per alcune considerazioni sul reato di « frode in competizioni sportive », previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e più specificatamente per l'individuazione del suo ambito applicativo attraverso la delimitazione delle diverse condotte delittuose regolate (1).

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 401 del 1989, il problema della rilevanza penale delle azioni dirette ad influenzare in maniera fraudolenta i risultati delle gare sportive era stato oggetto di un ampio dibattito, che aveva finito per evidenziare come in tale materia comportamenti riprovevoli sul piano sociale risultassero sovente severamente sanzionati solo dall'ordinamento sportivo, non sussistendo di contro alcuna reattività a livello dell'ordinamento statale (2).

Ed invero, pur ammettendosi l'astratta configurabilità del delitto di truffa (art. 640 c.p.) « per la teorica possibilità di alterazione dell'alea mediante la dolosa predeterminazione del risultato » (3), la scarsa permeabilità di siffatto delitto ad includere nella propria disciplina le diverse ipotesi di frode sportiva si manifestava sotto un duplice versante.

(1) Sulla legge 13 dicembre 1989, n. 401, oltre la monografia di A. LAMBERTI, *La frode sportiva*, Napoli 1990, vedi anche A. ALBEGGIANI, *Sport (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano 1990, 554 ss.; A. BOLOGNA, *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 143 ss.; E. PALOMBI, *La frode nelle competizioni sportive*, in *Riv. pen. economia* 1990, 126 ss.

(2) Sulle diverse opinioni manifestatesi in dottrina in tema di punibilità dell'illecito sportivo anteriormente alla legge n. 401 del 1989, vedi per tutti: G. VASSALLI, *La frode sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 13 ss.; F. DEAN, *Sulla punibilità della frode nell'esercizio del giuoco sportivo*, in *Archiv. pen.*, 1964, I, 455 ss.; P. NUVOLONE, *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p.*, in *L'indice pen.*, 1981, 25 ss.

(3) In questi precisi termini vedi P. CENCI, *Frode sportiva e truffa*, in *Giur. merito*, 1983, II, 460.

Da un lato, appariva problematico il rapporto tra gli « artifici e raggiri » e la « induzione in errore », che di tali artifici e raggiri avrebbe dovuto rappresentare il conseguenziale effetto (4).

Dall'altro lato, estremamente difficoltoso si appalesava il compito di provare, segnatamente negli *sports* di squadra, il nezzo eziologico tra condotta fraudolenta ed effettiva alterazione del risultato della gara, non essendo di certo agevole dimostrare che detto risultato fosse il frutto di una *combine* e non, invece, il naturale e regolare epilogo della competizione (5).

Dalla presa di coscienza della necessità di sanzionare penalmente le condotte di più intensa pericolosità sociale attraverso l'individuazione di una linea di demarcazione tra illecito sportivo ed illecito penale, ha preso pertanto l'avvio un lungo e laborioso *iter* parlamentare, che ha condotto alla introduzione di una specifica fattispecie delittuosa con una formulazione normativa che, non potendo approdare — in ragione della varietà dei settori di realizzazione dell'attività agonistica — ad una enunciazione di tipo casistico, si accompagna a margini di indeterminazione ed a conseguenziali problemi ermeneutici di non trascurabile rilievo (6).

2. È stato rammentato che, nel dettare la nuova normativa, il nostro legislatore avrebbe potuto seguire l'esempio di molti Stati nei quali l'intervento penale si presenta esteso e generalizzato, ma ha invece preferito operare una distinzione tra i diversi atti diretti a falsare il leale e corretto svolgimento della gara. Così ha configurato come fattispecie delittuose solo le condotte fraudolenti che si inseriscono in competizioni organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti. Ed ha, di contro, ommesso di sanzionare comportamenti incidenti su manifestazioni agonistiche allestite da enti occasionali, di modesta entità o di carattere locale (7).

Tale diversità di disciplina ha indotto la dottrina ad affermare che non si sia in tal modo voluto tutelare la « correttezza » dell'attività sportiva in quanto tale, ma si sia inteso invece proteggere solo la « correttezza » dell'attività sportiva sotto l'egida di un ente

(4) Per l'affermazione che se i destinatari dell'induzione in errore fossero stati individuati negli scommettitori, fiduciosi in un regolare e non artificioso andamento della gara, si sarebbe quasi sempre dovuta escludere la truffa per essere la condotta fraudolenta successiva alla scommessa, vedi in giurisprudenza Trib. Livorno, 22 febbraio 1951, in *Archiv. pen.* 1951, I, 546. In dottrina per analoghe considerazioni cfr. per tutti NUVOLONE, *op. cit.*, 29.

(5) Sulle difficoltà di provare l'efficacia causale degli artifici messi in atto dai giocatori sulla determinazione di un evento complesso e condizionato da un numero rilevante di concause, qual'è il risultato di una partita di calcio, cfr. Trib. Roma, 22 dicembre 1980, in *Giur. merito* 1983, II, 456. È stato al riguardo evidenziato che « nell'ambito di una partita di calcio, in cui vi sono ventidue giocatori, un arbitro e dei guardialinee, è estremamente difficile stabilire un nesso di causalità tra la corruzione di uno o più giocatori e l'esito della gara » (così NUVOLONE, *op. cit.*, 25, la cui opinione è richiamata anche da CENCI, *op. cit.*, 461).

(6) Osserva LAMBERTI, *op. cit.*, 208-209, che « la formulazione normativa, individuando gli elementi descrittivi della condotta, nell'intento di considerare tutte le possibili estrinsecazioni dell'agire delittuoso, lascia fin troppo margine alla discrezionalità individuale », e ciò in maniera particolare nella seconda parte, del comma 1, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (« chiunque compie altri atti fraudolenti »).

(7) Sottolinea PAOLOMBI, *op. cit.*, 129, che, a differenza di quanto avviene in Italia, la legislazione di alcuni Stati americani, come quello di Washington, valuta il reato di truffa sportiva (consistente nell'offerta o promessa di compensi allo scopo di influenzare o modificare il risultato di una gara sportiva) molto grave (*felony*) e lo punisce con il carcere per un periodo non inferiore a cinque anni.

pubblico in ragione del particolare rilievo, anche in termini socialpedagogici, assunto dalle competizioni che si svolgono all'interno dell'apparato organizzativo pubblico (8).

Nell'ambito di un siffatto quadro di riferimento, l'art. 1, comma 1, legge n. 401/1989 regola due distinte condotte penalmente sanzionabili.

La prima, consistente in una forma di corruzione in ambito sportivo, si realizza con l'offrire o il promettere « denaro o altre utilità o vantaggio ». La seconda costituita invece dal compimento di « altri atti fraudolenti », si configura appunto come un caso di frode generica. Comunque, ambedue le condotte implicano il dolo specifico, dovendo in ogni caso l'agente agire al fine particolare di « raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione » (9).

Come prova la decisione annotata, l'esame della struttura delle suddette ipotesi delittuose fa sorgere problemi, di cui è opportuno, seppure succintamente, dar conto.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, diversità di opinioni si riscontrano intorno al significato da attribuire all'espressione « taluno dei partecipanti della competizione sportiva », adoperata dal dato normativo.

Un indirizzo dottrinario, procedendo ad una interpretazione restrittiva, include tra i « partecipanti » (cui fa rivolta l'offerta o la promessa), oltre gli atleti direttamente impegnati nella competizione, solo gli arbitri e gli ufficiali di gara, atteso che essi, giusta il dettato dell'art. 36, comma 1, d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, « partecipano, nella qualità loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità » (10).

Un diverso orientamento annovera invece tra i « partecipanti » tutti coloro che in varia misura ed a diverso titolo collaborano all'avvenimento agonistico, e quindi anche gli allenatori, i massaggiatori, i medici e tutti gli addetti a specifiche mansioni direttamente connesse all'evento agonistico (11).

A nostro avviso, quest'ultima opinione si lascia preferire in base alla considerazione che non di rado acquista influenza determinate sull'andamento della competizione e sul suo stesso esito l'operato di coloro che, nell'economia della gara, apprestano un indispensabile supporto all'attività agonistica degli atleti (medico e massaggiatore sociali che con il loro intervento consentano la prosecuzione della gara ad un calciatore infortunato, le cui doti tecniche lo rendano insostituibile per la sua squadra; secondi di un pugile che riescano a frenare l'emorragia, da ferita all'arcata sopracciliare, del proprio assistito, evitandone così la sconfitta per arresto del combattimento) (12).

Consegue da quanto sinora detto che la prima delle due fattispecie integranti la frode sportiva si consuma con l'offerta o la promessa (di denaro, utilità o altro vantaggio) rivolta dall'estraneo alla competizione a quanti partecipano, nei sensi innanzi precisati, alla competizione stessa. In ogni caso non è necessario il requisito dell'accettazione per la realizzazione del delitto *de quo*, essendo sufficiente la semplice conoscenza nel « partecipante » della formulazione della proposta corruttrice. Ed invero l'accoglimento della pro-

(8) Cfr. in tali termini T. PADOVANI, *Commento all'art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in Legislazione penale 1990*, 25 cui *adde*, per analoga opinione, LAMBERTI, *op. cit.*, 209; PALOMBI, *op. loc. ult. cit.*

(9) Sull'elemento psicologico del reato cfr. LAMBERTI, *op. cit.*, 223 ss.; BOLOGNA, *op. cit.*, 149; PALOMBI, *op. cit.*, 129-131; PADOVANI, *op. loc. ult. cit.*, il quale precisa però che « gli incentivi offerti o promessi agli atleti per stimolare il loro impegno agonistico, non possono in alcun caso considerarsi rilevanti, in quanto non sono diretti ad alterare il risultato rispetto alle regole della lealtà e della correttezza sportiva ».

(10) In questi sensi vedi PADOVANI, *op. cit.*, 93-94.

(11) Così BOLOGNA, *op. cit.*, 146.

(12) Osserva esattamente LAMBERTI, *op. cit.*, 213, che partecipante è colui il quale « attivamente o passivamente, concorra allo svolgimento della competizione agonistica, con comportamenti che abbiano una efficienza causale allo svolgimento della competizione stessa ».

messa (o l'accettazione dell'offerta) funge soltanto da presupposto per la punibilità anche del « partecipante » (art. 1, comma 2, legge n. 401/1989) (13).

3. La seconda condotta, regolata dall'art. 1, comma 1, è data dal compimento di « altri atti fraudolenti ».

È stato precisato che si è in presenza di una modalità alternativa e non cumulativa perché l'art. 1 non costituisce « una disposizione a più norme ma una norma a più fattispecie », ed è stato anche aggiunto che « alla puntuale determinazione della corruzione sportiva fa da contrappunto una ipotesi sussidiaria dai contorni assai lati e comprensivi, la cui tipicità poggia sulla natura fraudolenta dell'atto » (14).

La fattispecie in esame, capace quindi di abbracciare una enorme varietà di comportamenti, non può però consistere in una mera violazione delle regole del gioco, sanzionabile tutt'al più dall'ordinamento sportivo, ma deve concretizzarsi in un *quid pluris*, materializzarsi cioè in un artificio, che opera sulla realtà esterna modificandola fraudolentemente (ad es.: alterazione degli attrezzi sportivi o degli strumenti di misurazione) o in un raggiri, che agisce invece direttamente sulla psiche dell'ingannato (ad es.: false indicazioni fornite all'arbitro da un segnalinee) (15). In ragione della natura e della rilevanza degli interessi tutelati il legislatore mira quindi a punire, con una disposizione di chiusura, tutti gli atti (diversi da quelli espressamente contemplati nella prima parte dell'art. 1) posti in essere da « chiunque » (*extraneus* o partecipante) tenti fraudolentemente di alterare il risultato della competizione, agendo senza la collaborazione di alcuno o servendosi del contributo di tesserati e non o degli stessi partecipanti.

In contrasto con quanto ora esposto, la sentenza in epigrafe tra i possibili soggetti attivi della condotta contemplata dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 1 non annovera il « partecipante », considerando quest'ultimo penalmente responsabile nella « sola ipotesi di accettazione di denaro o altra utilità ». Sulla base di tale assunto finisce così per escludere che il calciatore, il quale faccia uso di sostanze dopanti, possa rispondere del reato di frode sportiva.

Una tale conclusione non riceve conforto dal dato normativo, atteso che la prima parte del comma 1 dell'art. 1 disciplina una specifica e ben delimitata condotta (« Chiunque offre o promette denaro... a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva... »), laddove la seconda parte della stessa disposizione descrive una fattispecie dagli estesi contorni, usando una espressione (« chiunque compie altri atti fraudolenti... »), che per la sua onnicomprensività non può non fare riferimento anche ai « partecipanti ».

Ma la tesi seguita dal Giudice romano risulta insostenibile anche alla stregua di ulteriori considerazioni di ordine logico-giuridico. La *ratio* di garantire con ogni mezzo la correttezza dell'attività sportiva, sottesa all'intero articolato della normativa sulla frode sportiva, da un lato spiega la scelta di ricorrere ad una disposizione « a maglie larghe », capace come tale — è bene ribadirlo ancora una volta — di includere nel suo ambito appli-

(13) Cfr. al riguardo ancora LAMBERTI, *op. cit.*, 210, il quale precisa altresì che se il partecipante non venga a conoscenza o venga a conoscenza in ritardo (ad es. dopo la disputa della competizione) della offerta, si potrà parlare esclusivamente di tentativo — susistendone gli elementi a questo necessari — e non di consumazione, poiché il soggetto, pur avendo posto in essere un'attività idonea, non ha compiuto per intero l'azione descritta dalla fattispecie incriminatrice.

(14) In questi esatti termini cfr. PADOVANI, *op. cit.*, 94.

(15) Così PADOVANI, *op. cit.*, 94-94. A titolo puramente esemplificativo di atti integranti il delitto *de quo* sono stati indicati: l'operato di un giornalista sportivo che, avendo libero ingresso negli spogliatoi, induca a bere uno o più partecipanti una bevanda miscelata in precedenza con una sostanza saporifera, dicendo che si tratta di un tonificante autorizzato (LAMBERTI, *op. cit.*, 212-213); ed ancora condotte omissive, quale quella di un atleta di grandi qualità, che scientemente non partecipa ad una gara, così vinta da un atleta di minor valore (BOLOGNA, *op. cit.*, 147).

cativo qualsiasi condotta indirizzata ad alterare il normale andamento della competizione, e dall'altro rende agevolmente comprensibili le ragioni che hanno indotto a sanzionare penalmente atti riprovevoli sul piano sociale anche attraverso pene accessorie (divieto di accesso in determinati luoghi; interdizione agli uffici direttivi delle società sportive; ecc...), cui è stata riconosciuta una spiccata finalità « generalpreventiva » ovvero « specialpreventiva » (16).

Orbene non risponde ad alcuna accettabile logica, e non può pertanto essere accolta, la tesi che considera sanzionabili con severità comportamenti messi in atto dagli « esterni » alla competizione sportiva, e nega di contro analoga reattività da parte dell'ordinamento statale in presenza di condotte impicanti certamente un maggior tasso di pericolosità sociale, per prevenire da soggetti che, prendendo parte alla gara, sono in grado, più di ogni altro, di influenzarne il regolare svolgimento e lo stesso esito finale (17).

4. Alla luce delle argomentazioni svolte è innegabile che anche l'uso da parte degli atleti di sostanze suscettibili di influenzare l'andamento delle competizioni, costituendo un « artificio », può configurare una fattispecie di « frode sportiva », qualora di questo delitto ricorrano i restanti elementi (18). Né vale in contrario osservare che una tale condotta viene regolata in maniera specifica ed esaustiva dagli artt. 3 e 4 legge 26 ottobre 1971, n. 1099, che assoggettano a pena pecuniaria l'impiego (da parte degli atleti), la somministrazione (da parte del terzo) e la detenzione (in occasione di competizioni sportive e negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto) di sostanze dirette a modificare artificialmente le energie naturali e tali da risultare nocive per la salute dell'atleta.

Ed invero, le summenzionate disposizioni, depenalizzate per effetto dell'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 (19), salvaguardando la funzione sociale dello sport con lo scorgere pratiche dannose all'atleta, perseguono finalità diverse rispetto alla legge n. 401/1989, che per essere invece diretta a garantire la « genuinità » del risultato sportivo più che l'integrità psico-fisica dei singoli atleti, presenta un proprio autonomo ambito applicativo (20).

Allorquando poi le sostanze usate siano incluse tra quelle stupefacenti o psicotropiche elencate nelle tabelle del Ministero della Sanità, con il reato di frode sportiva possono concorrere, in ragione della plurioffensività della condotta messa in atto dall'atleta, pure le misure predisposte dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, ribaltando il precedente sistema, vieta ora espressamente « l'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotropiche » (art.

(16) Sulle pene accessorie conseguenti alla condanna per frode sportiva cfr. S. DEL CORSO, *commento all'art. 5 legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Legislazione penale* 1990, 110-113; LAMBERTI, *op. cit.*, 371-378. In via generale sulle pene accessorie e sulla loro funzione vedi per tutti G. CERQUETTI, *Pene accessorie*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano 1982, 819 ss.; S. LARIZZA, *Le pene accessorie*, Padova 1986.

(17) Per l'estensibilità del disposto in esame anche ai « partecipanti » vedi espressamente PALOMBI, *op. cit.*, 131.

(18) Per l'opinione che ritiene il *doping* degli atleti suscettibile di realizzare la frode sportiva vedi per tutti PADOVANI, *op. cit.*, 94 e da ultimo G. VIDIRI, *Il doping tra normativa sportiva ed ordinamento statale*, in *Foro it.* 1991, III, 225 ss.

(19) Cfr. sul punto LARIZZA, *Profili critici della politica di depenalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. civ.* 1981, 74 ss., e G. VENEZIANO, in AA.VV., *Modifiche al sistema penale*, vol. I, *Depenalizzazione e illecito amministrativo*, Milano 1982, 94, i quali osservano che mentre gli artt. 3 e 4 della legge n. 1099 del 1971 erano espressamente esclusi dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 14 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (che pure degradava ad illeciti amministrativi una serie di contravvenzioni punibili con l'ammenda), la successiva legge n. 689/1981 non ha dettato analoga disposizione per cui non sembra consentito negare l'estensibilità alla fattispecie in esame della generale depenalizzazione introdotta dall'art. 32 di quest'ultima legge. Per l'opinione contraria, e cioè per la mancata depenalizzazione delle norme in esame, vedi però ALBEGGIANI, *op. cit.*, 541-542.

(20) In tali sensi cfr. PALOMBI, *op. loc. ult. cit.*; VIDIRI, *op. cit.*, 228.

72), predisponendo al riguardo una articolata procedura, prima amministrativa e poi giudiziaria, con una gradualità di sanzioni (semplice invito a non drogarsi; sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, ecc.) (art. 75) (21).

Per quanti svolgono attività agonistica a livello professionistico, il ventaglio delle suddette misure concretizzanti l'intervento punitivo statale non assume però, pur nella sua globalità, la stessa efficacia dissuasiva delle sanzioni proprie dell'ordinamento sportivo, che raggiungono infatti una più spiccata afflittività per incidere in via diretta ed immediata sullo stesso rapporto lavorativo, con una celerità certamente inusuale per la giustizia ordinaria, incapace di dare sollecite risposte alla pressante domanda di giustizia (22).

Per un auspicabile drastico ridimensionamento delle pratiche fraudolente non è comunque bastevole una pur efficace attività repressiva, risultando indispensabile il pieno recupero dei valori di lealtà, probità e rettitudine, sacrificati purtroppo sempre più spesso, nella vita come nello sport, dalla volontà di « vincere » a tutti i costi, e di conseguire successo e notorietà con ogni mezzo, lecito o illecito (23).

GUIDO VIDIRI

(21) Cfr. al riguardo VIDIRI, *op. cit.*, 228-229.

In generale sulle diverse tematiche della nuova normativa sugli stupefacenti vedi per tutti G. AMBROSINO, *La riforma della legge sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Profili penali, processuali e penitenziari*, Torino 1992.

(22) Per un giudizio globalmente positivo sulla giustizia sportiva vedi G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.* 1991, III, 337 ss.

(23) Per puntuali considerazioni sulla necessità del rispetto di regole predeterminate nell'attività agonistica cfr. le belle pagine di F. CARNELUTTI, *Gioco e processo*, in *Riv. dir. proc.* 1951, 101 ss., che evidenzia tra l'altro come « il giuoco o meglio quella specie di giuoco, che è la gara, ha bisogno del diritto allo stesso modo e per la stessa ragione in cui ne ha bisogno la vita reale » (pag. 105).